

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 45/2016****del 18 marzo 2016****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/1875]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda gli elenchi di stabilimenti alimentari riconosciuti <sup>(1)</sup>.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintantoché l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 134 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 1.2 e 53 (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) della parte 6.2 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»
2. Al punto 31k (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo II è aggiunto il seguente trattino:  
«— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»

*Articolo 2*

Al punto 54zzzk (Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

- «— **32015 R 2295**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 della Commissione, del 9 dicembre 2015 (GU L 324 del 10.12.2015, pag. 5).»

*Articolo 3*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2295 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2016 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

<sup>(1)</sup> GUL 324 del 10.12.2015, pag. 5.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2016

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Claude MAERTEN

---